



associazione nazionale allevatori suini

UFFICIO CENTRALE DELL'ALBO NAZIONALE

REGISTRI DEI SUINI RIPRODUTTORI IBRIDI

Via Nizza, 53 - 00198 ROMA
TEL. +39 06 44170620 - FAX +39 06 44170638 - eMail alboibridi@anas.it

SOTTOPOSTO ALLA VIGILANZA DEL MINISTERO DELLE
POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Prot. 862

18 maggio 2021

Oggetto: Aggiornamento informazioni da riportare nel certificato zootecnico

Enti ibridatori con Registri iscritti
All'Albo nazionale

LORO SEDI

Si informa che il 10 maggio u.s. è stato pubblicato sulla Gazzetta europea il Regolamento di esecuzione della Commissione UE 2021/761 del 7 maggio 2021 che emenda gli allegati da I a IV del precedente Regolamento UE 2017/717 circa i modelli dei certificati zootecnici (copia in allegato).

La modifica riguarda le informazioni che si devono fornire per quanto riguarda la verifica dell'identità degli animali.

Nel caso dell'Italia riguarda i verri destinati ai centri di produzione seme, per i quali deve essere effettuato l'accertamento degli ascendenti con analisi DNA.

Il nuovo Regolamento stabilisce che nel riquadro n. 8 "Verifica dell'identità" al sotto punto 8.2 "Risultato" si devono fornire informazioni dettagliate o il numero di caso che rimanda alla banca dati in cui le informazioni dettagliate sono disponibili.

In altre parole, si può allegare al certificato zootecnico l'attestato del laboratorio con i risultati delle analisi che confermano l'attribuzione degli ascendenti (padre e madre) o si può indicare un riferimento (identificativo dei risultati delle analisi e della banca dati) che consente il recupero e la verifica dei risultati delle analisi.

Le modifiche si applicano a partire dal prossimo 10 agosto.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE
Dr Maurizio Gallo

All.cit.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/761 DELLA COMMISSIONE**del 7 maggio 2021****che modifica gli allegati da I a IV del regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 per quanto riguarda i modelli di certificati zootecnici per gli animali riproduttori e per il loro materiale germinale****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30, paragrafo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce i modelli di certificati zootecnici per gli animali riproduttori e per il loro materiale germinale. Tali modelli di certificati zootecnici sono stati redatti previa consultazione degli Stati membri e dei pertinenti portatori di interessi.
- (2) Dalla data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 gli Stati membri e i portatori di interessi hanno informato la Commissione di alcuni problemi pratici connessi all'uso dei modelli di certificati zootecnici per quanto riguarda la verifica dell'identità degli animali riproduttori. Tenendo conto dell'esperienza acquisita dalla data di applicazione di tale regolamento di esecuzione, i modelli di certificati zootecnici dovrebbero essere modificati per agevolare la verifica dell'identità degli animali riproduttori. In un certificato zootecnico le informazioni dettagliate, o il numero di caso che rimanda alla banca dati in cui le informazioni dettagliate sono disponibili, dovrebbero figurare nella casella corrispondente ai risultati della verifica dell'identità degli animali riproduttori. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/717.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato zootecnico permanente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati da I a IV del regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 171 del 29.6.2016, pag. 66.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 della Commissione, del 10 aprile 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati zootecnici per gli animali riproduttori e per il loro materiale germinale (GU L 109 del 26.4.2017, pag. 9).

Esso si applica a decorrere dal 10 agosto 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Gli allegati da I a IV del regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 sono così modificati:

1) l'allegato I è così modificato:

- a) nella sezione A, modello di certificato zootecnico per gli scambi commerciali di animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina e caprina, nota a piè di pagina 6, è aggiunta la frase seguente:
«Sotto “Risultato” fornire informazioni dettagliate o il numero di caso che rimanda alla banca dati in cui le informazioni dettagliate sono disponibili.»;
- b) nella sezione B, modello di certificato zootecnico per gli scambi commerciali di sperma di animali riproduttori di razza pura, nota a piè di pagina 9, è aggiunta la frase seguente:
«Sotto “Risultato” fornire informazioni dettagliate o il numero di caso che rimanda alla banca dati in cui le informazioni dettagliate sono disponibili.»;
- c) nella sezione C, modello di certificato zootecnico per gli scambi commerciali di ovociti di animali riproduttori di razza pura, nota a piè di pagina 9, è aggiunta la frase seguente:
«Sotto “Risultato” fornire informazioni dettagliate o il numero di caso che rimanda alla banca dati in cui le informazioni dettagliate sono disponibili.»;
- d) nella sezione D, modello di certificato zootecnico per gli scambi commerciali di embrioni di animali riproduttori di razza pura, nota a piè di pagina 9, è aggiunta la frase seguente:
«Sotto “Risultato” fornire informazioni dettagliate o il numero di caso che rimanda alla banca dati in cui le informazioni dettagliate sono disponibili.»;

2) l'allegato II è così modificato:

- a) nella sezione A, modello di certificato zootecnico per gli scambi commerciali di suini ibridi riproduttori, nota a piè di pagina 5, è aggiunta la frase seguente:
«Sotto “Risultato” fornire informazioni dettagliate o il numero di caso che rimanda alla banca dati in cui le informazioni dettagliate sono disponibili.»;
- b) nella sezione B, modello di certificato zootecnico per gli scambi commerciali di sperma di suini ibridi riproduttori, nota a piè di pagina 6, è aggiunta la frase seguente:
«Sotto “Risultato” fornire informazioni dettagliate o il numero di caso che rimanda alla banca dati in cui le informazioni dettagliate sono disponibili.»;
- c) nella sezione C, modello di certificato zootecnico per gli scambi commerciali di ovociti di suini ibridi riproduttori, nota a piè di pagina 6, è aggiunta la frase seguente:
«Sotto “Risultato” fornire informazioni dettagliate o il numero di caso che rimanda alla banca dati in cui le informazioni dettagliate sono disponibili.»;
- d) nella sezione D, modello di certificato zootecnico per gli scambi commerciali di embrioni di suini ibridi riproduttori, nota a piè di pagina 6, è aggiunta la frase seguente:
«Sotto “Risultato” fornire informazioni dettagliate o il numero di caso che rimanda alla banca dati in cui le informazioni dettagliate sono disponibili.»;

3) l'allegato III è così modificato:

- a) nella sezione A, modello di certificato zootecnico per l'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina, nota a piè di pagina 5, è aggiunta la frase seguente:
«Sotto “Risultato” fornire informazioni dettagliate o il numero di caso che rimanda alla banca dati in cui le informazioni dettagliate sono disponibili.»;
- b) nella sezione B, modello di certificato zootecnico per l'ingresso nell'Unione di sperma di animali riproduttori di razza pura, nota a piè di pagina 6, è aggiunta la frase seguente:
«Sotto “Risultato” fornire informazioni dettagliate o il numero di caso che rimanda alla banca dati in cui le informazioni dettagliate sono disponibili.»;
- c) nella sezione C, modello di certificato zootecnico per l'ingresso nell'Unione di ovociti di animali riproduttori di razza pura, nota a piè di pagina 6, è aggiunta la frase seguente:
«Sotto “Risultato” fornire informazioni dettagliate o il numero di caso che rimanda alla banca dati in cui le informazioni dettagliate sono disponibili.»;

- d) nella sezione D, modello di certificato zootecnico per l'ingresso nell'Unione di embrioni di animali riproduttori di razza pura, nota a piè di pagina 6, è aggiunta la frase seguente:
«Sotto “Risultato” fornire informazioni dettagliate o il numero di caso che rimanda alla banca dati in cui le informazioni dettagliate sono disponibili.»;
- 4) l'allegato IV è così modificato:
- a) nella sezione A, modello di certificato zootecnico per l'ingresso nell'Unione di suini ibridi riproduttori, nota a piè di pagina 5, è aggiunta la frase seguente:
«Sotto “Risultato” fornire informazioni dettagliate o il numero di caso che rimanda alla banca dati in cui le informazioni dettagliate sono disponibili.»;
- b) nella sezione B, modello di certificato zootecnico per l'ingresso nell'Unione di sperma di suini ibridi riproduttori, nota a piè di pagina 6, è aggiunta la frase seguente:
«Sotto “Risultato” fornire informazioni dettagliate o il numero di caso che rimanda alla banca dati in cui le informazioni dettagliate sono disponibili.»;
- c) nella sezione C, modello di certificato zootecnico per l'ingresso nell'Unione di ovociti di suini ibridi riproduttori, nota a piè di pagina 6, è aggiunta la frase seguente:
«Sotto “Risultato” fornire informazioni dettagliate o il numero di caso che rimanda alla banca dati in cui le informazioni dettagliate sono disponibili.»;
- d) nella sezione D, modello di certificato zootecnico per l'ingresso nell'Unione di embrioni di suini ibridi riproduttori, nota a piè di pagina 6, è aggiunta la frase seguente:
«Sotto “Risultato” fornire informazioni dettagliate o il numero di caso che rimanda alla banca dati in cui le informazioni dettagliate sono disponibili.».
-